

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2820

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MATULLI, GABBUCCIANI, LAGORIO,
BISAGNO, CASINI Carlo, CAPECCHI, BRUZZANI, PALLANTI,
STEGAGNINI e MINOZZI**

(V. Stampato Camera n. 3672)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e
Istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1991*

**Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio
delle Pietre Dure di Firenze**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, è istituita in Firenze, presso l'opificio delle Pietre Dure, la Scuola di restauro, di seguito denominata « Scuola ».

Art. 2.

1. L'insegnamento impartito nella Scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La Scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La Scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della Scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la Scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.

Art. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di

concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola, i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della Scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle Pietre Dure appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'Amministrazione, nel rispetto dei

criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'Amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Art. 6.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle Pietre Dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello dei restauratori, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 100

milioni annui cui si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative a favore della cultura ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.